

Condizionale illegittima revocabile nell'esecuzione

Sezioni unite

Annullamento se il tema non è posto in appello e il Pm non impugna

Patrizia Maciocchi

Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale illegittimamente concessa, se la questione non è stata posta in appello e il Pubblico ministero non ha sollecitato il provvedimento di revoca. Questo il principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 36460/2024.

Il Supremo consesso ha così sciolto il contrasto, evidenziato dalla prima sezione civile, chiamata a decidere in un procedimento nel quale la sospensione condizionale era stata accordata in primo grado senza che ci fossero i presupposti.

In assenza del certificato del casellario giudiziale aggiornato, il giudice di prima istanza, infatti, era rimasto all'oscuro di ben cinque sentenze di condanna a una pena detentiva e di due condizionali già riconosciute.

Il certificato con le informazioni aggiornate era invece agli atti nel fascicolo del giudizio di appello.

La Corte territoriale avrebbe



Il beneficio era stato accordato in primo grado in assenza del casellario aggiornato



Il giudice di appello, non avendo cognizione sul punto, non aveva espresso alcuna valutazione

dunque dovuto rilevare l'esistenza delle condizioni che impedivano di mantenere il beneficio riconosciuto in prima battuta, ma così non era stato.

Come evidenziato dal giudice dell'esecuzione, la questione non era stata sollevata in secondo grado nè il Pubblico ministero aveva impugnato la decisione sul punto.

Ad avviso del giudice dell'esecuzione, dunque, nulla ostacolava l'esercizio del potere di revoca che l'articolo 674, comma 1-bis del Codice di rito penale gli attribuisce «anche per l'ipotesi in cui la sospensione condizionale sia stata concessa illegittimamente in presenza di condizioni ostative non rilevate».

Una conclusione che, ovviamente, non trova d'accordo il ricorrente il quale aveva invocato l'applicazione del principio affermato dalle sezioni unite Longo (sentenza 37435/2015). Una tesi, abbracciata dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale al giudice dell'esecuzione non sarebbe consentita la revoca del beneficio se le cause che impedivano di concederlo erano per lui documentalmente note.

Un principio che le Sezioni unite disattendono, respingendo il ricorso. Per il Supremo consesso, infatti, se il punto della sospensione condizionale della pena non è stato oggetto di devoluzione, il fatto che agli atti del fascicolo ci fossero i documenti relativi a precedenti che rendevano impraticabile la strada del beneficio, non blocca la revoca.

E questo perché il giudice di appello, non avendo cognizione sul punto «non ha espresso conseguentemente alcuna valutazione, nemmeno implicita»